

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

DEL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/06/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – RAPPORTI ED ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	3
ART. 3 – REGOLAMENTI SPECIFICI.....	3
ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	3
TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 5 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	4
ART. 7 – TRATTAMENTI AGEVOLATI	4
ART. 8 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
ART. 9 – SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO.....	5
ART. 10 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.....	5
ART. 11 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	5
ART. 12 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DELLA SANZIONE	6
ART. 13 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	6
TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8
ART. 14 – FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA	8
ART. 15 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI.....	8
ART. 16 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ART. 17 – FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	9
ART. 18 – INTERESSI SUI TRIBUTI COMUNALI	10
ART. 19 – IMPORTO MINIMO PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI	10
ART. 20 – RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA	10
ART. 21 – IMPORTO MINIMO PER VERSAMENTO SPONTANEO TRIBUTI	11
ART. 22 – RAVVEDIMENTO OPEROSO	11
ART. 23 – PAGAMENTI RATEALI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO	12
ART. 24 – SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE.....	14
ART. 25 – ACCOLLO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	15
ART. 26 – COMPENSAZIONE	15
ART. 27 – COSTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA	16
TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	16
ART. 28 – AUTOTUTELA.....	17
ART. 29 – RECLAMO E MEDIAZIONE	17
ART. 30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
ART. 31 – VIGENZA	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, le forme di gestione. Sono individuate altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio di bilancio del Comune.

Art. 2 – Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 3 – Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario comunale, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i funzionari responsabili ai quali le stesse sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali:
 - a. le entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
 - b. le entrate di natura patrimoniale: sono tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera a) quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi;
 - c. ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, l'organo competente determina con apposita deliberazione:
 - a) le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, che a tal fine possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
 - b) i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
 - c) le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono, nella misura annualmente stabilita.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 1. non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe/aliquote in vigore.

Art. 7 – Trattamenti agevolati

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esclusioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposito atto o nell'ambito degli specifici Regolamenti Comunali di applicazione.
2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1. prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione.

3. Ove le leggi stabiliscono agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente applicabile.
4. La concessione di agevolazioni è subordinata, ove previsto, alla presentazione di apposita domanda o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Forma di gestione delle entrate

1. Con deliberazione dell'organo competente è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata direttamente.

Art. 9 – Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere compatibilmente con le risorse assegnate.

Art. 10 – Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, e provvede all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata;
2. In particolare per le entrate tributarie il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 19 del presente regolamento;
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari;
5. Nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art. 11 – Attività di accertamento

1. I provvedimenti di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e,

in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto a mezzo richiesta di adempimento con diffida ad adempiere e con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento, delle modalità e del termine per il versamento.
3. Se il debitore non provvede al pagamento secondo quanto comunicato nella contestazione di cui al comma 2 il funzionario responsabile dell'entrate procede ad emettere avviso di accertamento esecutivo.
4. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Art. 12 – Determinazione dell'entità della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 23.12.1997 e della L. 160/2019;
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 4;
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior importo dovuto;
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 13 – Interpello del contribuente

1. Presentazione dell'istanza di interpello.

a) Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

b) Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui alla lettera a), prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

c) L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

d) L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al funzionario responsabile del tributo, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, o in via telematica attraverso PEC.

e) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Istanza di interpello

a) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario, o dell'indirizzo PEC, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
- b) Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
- c) L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione comunale.
- d) La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
3. Adempimenti degli uffici.
- a) La risposta scritta e motivata fornita dal funzionario responsabile del tributo, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, presso i recapiti di cui al comma 2, lettera a), entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
- b) La risposta di cui alla lettera a) del presente comma 3. può essere fornita anche telematicamente.
- c) Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 1, lettera d), questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui alla lettera a) del presente comma 3, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
- d) Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici comunali possono richiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui alla lettera a) del presente comma 3, inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
- e) Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione comunale può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune di Breda di Piave. L'Amministrazione comunale deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui alla lettera a) del presente comma 3, l'avvenuta pubblicazione e gli

- estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
- f) Per questioni particolarmente complesse, il Comune può chiedere una consulenza esterna per fornire al Funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
4. Efficacia della risposta all'istanza di interpello.
- a) La risposta dell'ufficio comunale ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione comunale.
- b) Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 2, lettera c), non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3, lettera a), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- c) In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui al comma 3, lettera a), l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
- d) La disposizione di cui alla lettera c) del presente comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui al comma 2, lettera c) non pervenga nel termine di cui al comma 3, lettera a).

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 14 – Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n° 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono disciplinate dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi nel rispetto delle norme vigenti;

ART. 15 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate, ove non diversamente stabilito dallo specifico regolamento, possono essere differiti quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali e/o gravi emergenze sanitarie;

- b) eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti;
 - c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima delibera;
 - d) riorganizzazione normativa/gestionale delle entrate che rende difficoltoso l'adempimento da parte dei contribuenti nei termini ordinari fissati.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere altresì sospesi o differiti i versamenti relativi agli avvisi di accertamento notificati e alle rateizzazioni concesse al verificarsi delle situazioni di cui ai punti a), b), c) di cui al comma 1.

Art. 16 – Regole generali per la riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento

Art. 17 – Forme di riscossione coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
- a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193

convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

2. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo, escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere effettuata con:
 - la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 18 – Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse per la riscossione e rimborsi dei tributi comunali, per i quali non esiste diversa determinazione nei specifici regolamenti, è fissato in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

Art. 19 – Importo minimo per emissione avvisi di accertamento e rimborsi

1. Per i tributi per i quali non esiste diversa determinazione nei specifici regolamenti è stabilito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, in € 30,00 il limite, (determinato comprendendo interessi, sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse) al di sotto del quale non si procede all'accertamento delle somme non versate, alla relativa riscossione coattiva ed al rimborso di somme indebitamente versate.
2. I valori di cui sopra potranno essere adeguati con provvedimento della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, non si procede all'attivazione di misure cautelari e/o esecutive se l'importo complessivo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di parziale pagamento dei crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese e interessi risulta inferiore a euro 5,00;

Art. 20 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese di notifica degli avvisi di liquidazione e accertamento secondo le modalità e gli importi di cui al D.M. 14.04.2023.

2. Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Gli atti di imposizione devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo.
4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 21 – Importo minimo per versamento spontaneo tributi

1. L'importo minimo fino alla decorrenza del quale non vi è l'obbligo di eseguire i versamenti "spontanei" è fissato in:
 - € 10,00 per l'Imposta Municipale Propria;
 - € 4,00 per il canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 22 – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica

- prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
 4. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia già stata constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
 5. In deroga al comma 3 del presente articolo è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali;
 6. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente;

Art. 23 – Pagamenti rateali delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo, *il responsabile dell'entrata patrimoniale* o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
2. Per i tributi e le entrate per i quali non esiste diversa determinazione nei specifici regolamenti la dilazione è concessa secondo le condizioni di cui ai seguenti commi;
3. Per importi fino a 30.000,00 euro la richiesta di rateazione deve contenere solo la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà;
4. In caso di importi superiori al limite di cui al comma 3, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le

persone fisiche e ditte individuali e della valutazione della situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa, per le attività economiche. A tal fine l'impresa, unitamente alla domanda di rateazione, presenta la documentazione prevista per le rateazioni superiori a €60.000,00 da Agenzia Entrate Riscossione.

5. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo le disposizioni di cui al comma 796 della L. 160/2019, riportate nel seguente schema:

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

6. Il funzionario responsabile o il soggetto affidatario stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito al comma 5 del presente articolo, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione vengono comunicati per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione sono possibili articolazioni bimestrali o trimestrali della dilazione.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi.
11. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi; il

calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

12. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato e se entro la stessa scadenza viene effettuato il pagamento della prima rata.
13. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
14. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di rate pari al numero di rate concesse per l'originale rateazione, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
15. Per la proroga di rateizzazione di debiti superiori a € 30.000,00, per dimostrare il peggioramento della condizione economica:
 - i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati devono produrre un nuovo modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione. Altrimenti, è necessario documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso (improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell'attività della ditta individuale, ecc).
 - le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. Alla richiesta di proroga devono essere allegati i documenti e si applicano gli stessi criteri fissati da Agenzia Entrate Riscossione per i debiti superiori a € 60.000,00.
16. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
17. Le medesime disposizioni trovano altresì applicazione in caso di acquiescenza del contribuente agli avvisi di accertamento, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro i termini di presentazione del ricorso.

Art. 24 – Sospensione della riscossione

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda, la sospensione dei pagamenti di avvisi di accertamento prima

della scadenza del termine per presentare ricorso se a fronte di una richiesta di revisione in autotutela dell'atto, se al fine di valutarne l'accoglimento si rende necessario disporre di un tempo superiore, stante la complessità della normativa;

2. La sospensione può essere concessa per una durata massima di 180 giorni.

Art. 25 – Accollo dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario;

Art. 26 – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme di cui ai commi seguenti;

2. I tributi ammessi in compensazione sono:

- l'imposta municipale propria (IMU)
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

3. La compensazione è ammessa tra debiti e crediti relativi allo stesso tributo.

4. E' esclusa:

- per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione notificati;
- per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento,
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie
- in caso di pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune

5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento, una domanda di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze che si chiede di compensare distinte per anno di imposta;
- d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

L'ufficio controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.

Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso.

7. Qualora l'ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta, relativamente al

medesimo tributo, per annualità diverse procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

Qualora venga accertato il diritto ad un rimborso di un contribuente e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per uno o più contribuenti coobbligati, di un medesimo tributo, anche relativamente ad annualità diverse, il Comune invia una proposta di compensazione ai soggetti interessati.

Art. 27 – Costi del procedimento di riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. Gli oneri e spese in caso di riscossione mediante ADER sono indicati dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale
4. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 28 – Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Funzionario responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in tutto o in parte degli atti impositivi illegittimi rinunciando all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata computazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) evidente errore materiale del contribuente.
2. Oltre ai casi previsti al comma 1, il Funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - alta probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
3. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
4. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 29 – Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992
3. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente avviene con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997

Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 26/03/2018;
2. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Art. 31 – Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.